

cento (che è potuta intervenire in qualsiasi momento della vita del lavoratore), titolari di una posizione assicurativa obbligatoria come dipendente pubblico e privato, anche avendo cessato il rapporto di lavoro, possono a domanda, la quale può avere una valenza successivamente al 1° gennaio 2002, richiedere l'accredito figurativo di due mesi per ogni anno di lavoro prestato nella propria vita lavorativa, e quindi anche per periodi anteriori al 1° gennaio 2002;

la norma non ha espressamente stabilito che devono essere presi in considerazione esclusivamente i periodi di lavoro svolto in concomitanza con il requisito sanitario richiesto. Pertanto si deve ritenere che la volontà del legislatore sia stata quella di considerare « tutti gli anni di servizio prestato » (diversamente la legge l'avrebbe specificato esprimendosi « ... per ogni anno di servizio prestato in concomitanza del requisito dell'invalidità... » e non con il solo « ... per ogni anno di servizio prestato... »), anche se non concomitanti con il requisito sanitario, e che la data del 1° gennaio 2002 si riferisca esclusivamente all'inizio del momento temporale in cui il lavoratore può formalizzare, in maniera volontaria, la richiesta del beneficio dell'accredito (diversamente il legislatore avrebbe detto « ... per i periodi di lavoro svolto successivamente al 1° gennaio 2002... è riconosciuto... » e non con il solo « ... a decorrere dal 1° gennaio 2002... è riconosciuto... »);

non si può dare una diversa interpretazione, poiché la norma punta a tutelare il lavoratore dipendente, che ha acquisito delle menomazioni fisiche tali da comportare un alto grado di invalidità e che logicamente nel tempo e nel corso dell'attività lavorativa, è diventato un soggetto a maggiore rischio, con un'accelerazione del logoramento fisico, e che nella logica della tutela gli si può, a propria scelta, consentire di raggiungere prima il diritto alla prestazione, rispetto al lavoratore ancora fisicamente integro;

la circolare informativa INPDAP n. 75 del 27 dicembre 2001, pur rece-

pendo il principio della retroattività del beneficio, ha invece disatteso la volontà del legislatore nella parte in cui asserisce che il beneficio verrà calcolato soltanto sul servizio effettuato a decorrere dal riconoscimento dell'invalidità (ci deve essere dunque concomitanza del servizio e del requisito dell'invalidità) -:

se non ritenga opportuno al fine di evitare gravi danni ai lavoratori invalidi interessati nonché l'instaurazione di un enorme contenzioso, tenuto conto altresì che la norma aveva suscitato una certa attesa nei lavoratori portatori di un alto grado di invalidità, ormai proiettati verso un volontario esodo anticipato dal lavoro, favorendo anche il ricambio l'emanazione di una circolare ministeriale o qualsivoglia altro atto che possa chiarire all'INPDAP ma anche agli altri enti previdenziali, che si apprestano ad emanare le circolari in merito, che il comma 3 dell'articolo 80 della legge n. 388 del 2000 venga applicato concedendo: ai lavoratori sordomuti ed agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata o venga riconosciuta da parte delle Commissioni preposte all'accertamento delle invalidità (invalidità civili, invalidità di guerra, invalidità di servizio, INAIL, eccetera) una invalidità superiore al 74 per cento, vengono concessi, due mesi di contributi figurativi, utili non solo per il diritto alla prestazione pensionistica ma anche ai fini dell'ammontare della stessa, per ogni anno di lavoro effettivamente prestato, fino ad un massimo di sessanta mesi, a partire dall'inizio della carriera lavorativa e per i periodi anche non concomitanti con lo stato di invalidità.

(4-01966)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interpellanza urgente

(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere - premesso che:

l'ondata di freddo, neve e gelo che sta interessando la Basilicata da oltre un mese ha praticamente distrutto la quasi totalità delle coltivazioni ortofrutticole in pieno campo e oltre il 50 per cento delle produzioni in serra non riscaldate; dalle notizie che riceviamo in queste ore ci risulta che anche il comparto cerealicolo inizia a registrare una forte sofferenza a causa dello scarso germogliamento delle semine autunnali;

ironia della sorte, dopo un lunghissimo periodo siccitoso, queste abbondanti nevicate non stanno migliorando di molto la situazione degli invasi anche perché il forte gelo non permette alla neve di sciogliersi e di ricostituire le falde acquifere;

il diffuso ed insostenibile stato di crisi è dimostrato ampiamente dalle speculazioni sui prezzi delle derrate agricole che si registrano in queste settimane e che vedono commercianti senza scrupoli triplicare il prezzo al consumo lasciando quasi invariato il prezzo di acquisto dall'agricoltore;

vista l'estrema gravità della situazione, non possiamo permetterci di aspettare altro tempo alla luce anche della scadenza delle cambiali agrarie;

gli interpellanti sono sconcertati ed amareggiati del risalto che i mezzi di informazione nazionale stanno riservando alla siccità del nord Italia ed al problema dello scarso innevamento degli impianti sciistici, mentre nessuno si interessa, quasi fosse un qualcosa di ineluttabile, della crisi idrica del mezzogiorno che perdura da oltre un anno ed ha messo letteralmente in ginocchio l'economia di intere regioni;

occorre dunque una forte azione del Governo per evitare iniziative che vadano a discriminare le diverse aree del paese privilegiando quelle con economie più ricche a scapito del solito mezzogiorno giudicato anacronisticamente « arretrato ed assistito » —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per fronteggiare la straordinaria

ed eccezionale calamità che ha interessato la Basilicata e le regioni del Sud.

(2-00229)

« Potenza, Boccia ».

Interrogazioni a risposta in Commissione:

PREDA, RAVA, ROSSIELLO e SE-
DIOLI. — *Al Ministro delle politiche agri-
cole e forestali.* — Per sapere — premesso
che:

il principio fondamentale che ispira la normativa dell'Unione europea per tutti i prodotti, compresi quelli alimentari, è che un prodotto legalmente fabbricato secondo le leggi vigenti in un Paese membro deve poter liberamente circolare in tutti gli altri Paesi della Comunità, senza incontrare ostacoli creati dalle leggi vigenti nei singoli Paesi a cui i prodotti sono destinati. Conseguentemente, la direttiva di base sulla etichettatura n. 112 del 1979 CEE già nel 1997 è stata modificata con la direttiva n. 4, sanando il conflitto di interessi tra due principi fondamentali del diritto comunitario, quello della libera circolazione delle merci, da un lato, a quello della tutela dei consumatori, dall'altro lato, riconoscendo per la prima volta la prevalenza del secondo rispetto al primo;

nella direttiva n. 13 del 2000 — che ha ricodificato la normativa di base sull'etichettatura — questo elemento è stato confermato nel punto 5) del *consideranda*, ed ulteriormente esplicitato al punto 8);

dalla suddetta direttiva si evince che, in attesa di stabilire l'elenco delle diciture obbligatorie per tutti i prodotti alimentari e pure se in assenza di norme comunitarie di carattere specifico, gli Stati membri « hanno la facoltà di prevedere delle disposizioni nazionali che si aggiungano alle norme generali della direttiva, sottoponendo tali disposizioni ad una procedura comunitaria (al momento non meglio definita);

nell'articolato della medesima direttiva, all'articolo 2, è previsto che « l'eti-

chettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e, in particolare, la natura, l'identità, le qualità, la composizione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento» di un prodotto, mentre all'articolo 5, punto 1, lettera c) è previsto che «in casi eccezionali, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione, quando il prodotto che esso designa si discosta talmente, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, dal prodotto conosciuto sotto tale denominazione e che le disposizioni della lettera b) (informazioni descrittive in etichetta) non sono sufficienti a garantire un'informazione corretta del consumatore dello Stato membro di commercializzazione»;

nel comparto del latte alimentare l'Italia, a differenza degli altri Stati dell'Unione europea, ha una legge specifica n. 169 del 3 maggio 1989, in cui vengono definite le denominazioni legali del latte alimentare e, in particolare, del «latte fresco pastorizzato» e del «fresco pastorizzato di alta qualità». Vengono, altresì fissate le condizioni e le caratteristiche del latte crudo alla stalla, i tempi intercorrenti tra le varie fasi di mungitura, pastorizzazione e durata del confezionamento e prescritti parametri di qualità del latte confezionato. Per il latte fresco pastorizzato è ammessa, esclusivamente la classica pastorizzazione e nessun altro metodo di riduzione del contenuto di batteri, a tutela della naturalità e genuinità del latte crudo di partenza;

nel nostro paese si sta commercializzando latte microfiltrato, che è illegale per gli stessi Paesi nei quali viene prodotto e confezionato, infatti il regolamento n. 2597 del 1997, stabilisce che sono autorizzate «esclusivamente», oltre che la modifica del tenore naturale di materia grassa: l'arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o vitamine e

la riduzione del tenore di lattosio; ma soltanto a condizione che questi interventi «siano indicati sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili». Il processo di microfiltrazione comporta profonde manipolazioni sul latte, che sono in contrasto con la naturalità del prodotto ed inoltre la rimozione indifferenziata (non selettiva) di microrganismi dal latte crudo che annulla le differenze qualitative originarie;

nel corso del 2001 è aumentata la quantità di latte fresco pastorizzato di importazione con durabilità nettamente più lunga di quanto stabilito dalla legge italiana. Questo comporta un uso improprio dell'attributo «fresco», senza vincoli precisi alle condizioni stabilite dalla legge 169 del 1989. Tutto ciò comporta confusione nei consumatori e situazioni gravi di concorrenza sleale per i produttori nazionali —:

quali provvedimenti intenda adottare il Governo al fine di pervenire, a tutele dei consumatori e delle produzioni nazionali, ad un chiarimento che preveda quanto meno il divieto della commercializzazione del latte microfiltrato come latte fresco e il divieto di periodi di durabilità per il latte fresco decisamente più lunghi rispetto a quelli consentiti, attualmente, dalla legge italiana. (5-00585)

BURTONE e MARCORÀ. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il settore della zootecnia in Sicilia versa in un grave stato di crisi a causa degli eventi legati al morbo della «lingua blu» e della «mucca pazza» che hanno determinato giacenze di prodotto e prezzi per nulla remunerativi;

il perdurare della siccità ha provocato una insufficiente produzione di foraggi non consentendo la costituzione di scorte qualitativamente e quantitativamente significative;

gli allevatori sono costretti in questa situazione a dare fondo con largo anticipo alle scorte foraggiere aziendali;

la lievitazione dei costi per le aziende è rilevante in considerazione del fatto che l'andamento della stagione non permette di trovare facilmente foraggio di buona qualità tanto da poter essere in grado di assicurare solamente una razione al giorno per gli allevamenti;

rispetto ad un anno normale, nonostante gli sforzi compiuti da li operatori del settore, negli allevamenti siciliani si registra una perdita media reale del 50 per cento;

il settore zootecnico in Sicilia riveste un aspetto rilevante per l'economia nonché una indiscutibile funzione di salvaguardia ambientale e del territorio —

quali misure intenda attivare il Governo affinché venga riconosciuto rapidamente per la Sicilia lo stato di calamità naturale mediante strumenti di indennizzo agli allevatori per i danni provocati dalle emergenze siccità, lingua blu e mucca pazza, e quali misure intenda varare per sostenere il mantenimento degli allevamenti in ragione della salvaguardia dei livelli produttivi ed occupazionali del settore. (5-00592)

* * *

POLITICHE COMUNITARIE

Interrogazione a risposta scritta:

MIGLIORI. — *Al Ministro per le politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

si è tenuto in Firenze presso il consiglio regionale della Toscana in data 15 gennaio 2002 una iniziativa promossa dalla provincia e dall'associazione « Algerini in Toscana » sul tema dell'immigrazione;

in tale occasione ha preso la parola la professoressa Giovanna Campani del-

l'università di Firenze in qualità di presidente del convegno, studiosa di multiculturalità e consulente della Commissione europea sull'immigrazione;

in tale intervento la professoressa Campani in crescendo di ira e odio ideologico ha definito sul tema immigrazione l'Italia un caso anomalo in Europa « stante la presenza al Governo degli eredi del fascismo »;

tali dichiarazioni hanno sconcertato lo stesso Ambasciatore algerino presente in sala che ha dichiarato che al suo paese interessa un confronto con tutti gli amici italiani fuori da ogni problematica interna —

se la professoressa Giovanna Campani sia effettivamente ed a quale titolo consulente per conto dell'Italia della Commissione europea circa i problemi dell'immigrazione;

chi e quando sia stata nominata, in base a quali preferenze specifiche, quale tipo di attività vi abbia eventualmente svolto;

sulla base di quali istruzioni governative abbia fino ad oggi operato.

(4-01976)

* * *

SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:

FIORI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi della legge n. 210 del 1992 viene concesso il diritto ad un indennizzo, da parte dello Stato, nei confronti dei soggetti che abbiano manifestato danni irreversibili, in seguito ad emotrasfusioni contraendo il virus HBV ed HCV;

sono numerosi i casi, infatti, di coloro che, in seguito a trasfusioni o somministrazioni di emoderivati hanno fatto ricorso, appellandosi alla suddetta legge, al